

**REGOLAMENTO (CE) N. 738/2004 DELLA COMMISSIONE****del 21 aprile 2004****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Peras de Rincón de Soto e Brioche Vendéenne)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Peras de Rincón de Soto» quale denominazione d'origine e la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Brioche Vendéenne» quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande sono conformi al medesimo e in particolare comprendono tutti gli elementi ivi indicati all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento la Commissione non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 186 del 6.8.2003, pag. 9 (Peras de Rincón de Soto).  
GU C 187 del 7.8.2003, pag. 2 (Brioche vendéenne).

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 27).